

Articolo 136

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Conversioni di patenti rilasciate da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo

1. Fermo restando quanto previsto da accordi internazionali, il titolare di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia, può richiedere, la conversione della patente posseduta in patente di guida italiana senza sostenere l'esame di idoneità di cui all'articolo 121, se consentito in specifiche intese bilaterali, a condizioni di reciprocità. La patente di guida italiana è rilasciata previo controllo del possesso da parte del richiedente dei requisiti fisici e psichici stabiliti dall'articolo 119. La patente convertita è ritirata e restituita, da parte dell'ufficio della motorizzazione che ha provveduto alla conversione, all'autorità dello Stato che l'ha rilasciata, precisandone i motivi. Le medesime disposizioni si applicano per le abilitazioni professionali, senza peraltro provvedere al ritiro dell'eventuale documento abilitativo a sé stante.

2. Qualora si proceda ai sensi del comma 1, sulla patente di guida italiana convertita è annotata l'avvenuta conversione, sia in sede di rilascio che in sede di rinnovo o di duplicazione, e, se del caso, sulla stessa è disposto provvedimento di revisione ai sensi dell'articolo 128.

3. Non si procede alla conversione di patente di guida comunitaria, derivante da patente rilasciata da Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, con i quali lo Stato italiano non ha concluso intese bilaterali.

4. Nel caso in cui è richiesta la conversione di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo, derivante da precedente patente italiana, è rilasciata una patente di categoria non superiore a quella originaria.

ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITA' RILASCIANO PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO ESSERE CONVERTITE IN ITALIA

AUSTRIA	LIECHTENSTEIN	UNGHERIA	Isola di Man e Balfior di
BELGIO	LITUANIA	PAESI ETTRACOMUNITARI	Jersey. Validi sino al
BULGARIA	LUSSEMBURGO	ALBANIA SINO 12.07. 26	30 marzo 2028
CIPRO	MALTA	ALGERIA	REPUBBLICA DI COREA
CROAZIA	NORVEGIA	ARGENTINA	REPUBBLICA DI SAN MARINO
DANIMARCA	PAESI BASSI	FILIPPINE	SVIZZERA sino 12.6.26
ESTONIA	POLONIA	GIAPPONE	TAIWAN
FINLANDIA	PORTOGALLO	LIBANO	TUNISIA
FFRANCIA	REPUBBLICA CECA	MACEDONIA	TURCHIA
GERMANIA	REPUBBLICA SLOVACCA	MAROCCHIO	UCRAINA sino 24.01.27
GRECIA	ROMANIA	MOLDOVA	
IRLAMDA	SLOVENIA	PRINCIPATO DI MONACO	
ISLAMDA	SPAGNA	REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD. Applicabile anche a	
LETTONIA	SVEZIA	Gibilterra, Balfior di Guernsey	

ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITA' RILASCIANO PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO ESSERE CONVERTITE SOLO PER ALCUNE CATEGORIE DI CITTADINI
CANADA: personale diplomatico e consolare **CILE:** diplomatici e loro familiari **STATI UNITI:** personale diplomatico e consolare e loro familiari **ZAMBIA:** cittadini in missione governativa e loro familiari